

## **Sulla competenza territoriale ad applicare la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del soggetto già attinto da una misura di prevenzione personale.**

di *Anna Scardia*

DECRETO DEL TRIBUNALE DI LECCE, II° SEZIONE PENALE, DEL 7.05.2018

**SOMMARIO.** **1.** Il caso all'attenzione del Tribunale di Lecce. – **2.** Lineamenti generali delle misure di prevenzione. – **3.** Il sequestro preventivo e la competenza ad applicarlo. – **4.** La soluzione del Tribunale di Lecce. Tra giustizia sostanziale e anomalia della procedura.

### **1. Il caso all'attenzione del Tribunale di Lecce.**

Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Lecce accoglieva la richiesta del P.M. di disporre il sequestro d'urgenza<sup>1</sup>, finalizzato alla confisca di prevenzione, *ex*

---

<sup>1</sup> Così recita l'art. 20 Cod. Antimafia: “1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34 bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro. 2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34 bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34 bis. 3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese. 4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude

D. lgs. 159/2011, di determinati beni, riconducibili a S.V., ordinando, al contempo, che, a sequestro avvenuto, fossero trasmessi gli atti alla Corte di Cassazione, affinché provvedesse alla risoluzione del rilevato conflitto di competenza.

La soluzione del caso concreto, in realtà, si pone a valle di un *iter* procedurale inconsueto, avviato dal Tribunale di Brindisi e, *oborto collo*, proseguito e portato a termine da quello di Lecce.

Come vedremo, infatti, in una situazione caratterizzata da una particolare urgenza, tra i due Giudicanti salentini, s'instaura una *querelle* circa l'interpretazione delle norme del Codice Antimafia in materia di competenza che, tuttavia, coinvolge la Corte di Cassazione, in qualità di giudice del conflitto, soltanto in ultima battuta e, in particolare, dopo l'emanazione della misura del sequestro di prevenzione.

Questa l'anomala procedura, conclusasi con l'emanazione del provvedimento<sup>2</sup> in esame: il Pubblico Ministero richiedeva al Tribunale di Lecce l'applicazione della misura del sequestro preventivo, in attesa di una successiva confisca, nei confronti di S.V., soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale, applicata, a suo tempo, dal Tribunale di Brindisi.

Il Tribunale di Lecce però, adito in prima battuta, si dichiarava incompetente ed indicava competente, ai sensi dell'art. 23 Cod. Antimafia, il Tribunale di Brindisi, per aver quest'ultimo previamente applicato, al medesimo soggetto, una misura di prevenzione personale, all'epoca - peraltro - ancora in esecuzione.

Sulla proposta, successivamente formulata dal P.M. al nuovo Giudice indicato da Lecce come competente, *ex art. 23 Cod. Antimafia*, il Tribunale di Brindisi rilevava, a sua volta, la sua incompetenza, dichiarando competente a provvedere il Tribunale di Lecce e, questa volta, invocando l'art. 5 Cod. Antimafia, avendo il proposto dimora nel distretto di Lecce.

Il Tribunale di Brindisi, quindi, non sollevava rituale conflitto negativo di competenza, innanzi alla Corte di Cassazione.

A questo punto ed in maniera del tutto irrituale, il Tribunale di Lecce accoglieva la reiterata istanza del P.M., in virtù dell'urgenza che la caratterizzava, ma disponeva, al contempo, che, a sequestro avvenuto, gli atti fossero “*rimessi alla Corte di Cassazione, affinché provveda alla risoluzione del rilevato conflitto di competenza*”<sup>3</sup>.

Orbene, nelle note che seguono proveremo ad analizzare il *punctum pruriens* della vicenda, ossia il criterio di determinazione della competenza ad emanare la misura di prevenzione richiesta nei confronti di un soggetto già sottoposto ad altra misura di prevenzione.

---

*l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19. 5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione.”*

<sup>2</sup> Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Penale, Decreto del 1.5.2018, Pres. estensore Dr. Malagnino.

<sup>3</sup> Cfr. dispositivo del Decreto in esame.

Come meglio verrà precisato nel prosieguo, infatti, mentre il Tribunale di Brindisi riteneva competente, nel caso di specie, quello di Lecce, ai sensi dell'art. 5 Cod. Antimafia, in virtù del criterio territoriale del luogo di dimora del proposto, il Tribunale di Lecce riteneva, viceversa, competente quello di Brindisi, ai sensi dell'art. 23 Cod. Antimafia, in base al criterio cronologico del Giudice che aveva emanato la prima misura di prevenzione nei confronti del medesimo soggetto.

Ciò che rende particolare e degna di nota la decisione di Lecce, tuttavia, non è soltanto la puntuale critica all'interpretazione normativa proposta dal Tribunale di Brindisi, né la corretta esegesi degli articoli 5 e 23 Cod. Antimafia, quanto, piuttosto, la soluzione al caso concreto che il Tribunale Leccese ritiene necessario e doveroso offrire, seppur nella consapevolezza di fuoriuscire dai rigidi schemi della procedura penale, in verità, già violati dal Tribunale di Brindisi.

Infatti, il Giudice Leccese, dopo aver criticato il contenuto e l'irritualità dei provvedimenti del Tribunale di Brindisi, si riterrà, comunque, obbligato a disporre la misura richiesta e a sollevare un (altresì irrituale) conflitto di competenza, dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Nelle note seguenti, pertanto, dedicheremo brevi cenni alle misure di prevenzione, soffermandoci, per quanto funzionale alla più agile comprensione della decisione in esame, sul sequestro preventivo, di cui all'art. 20 Cod. Antimafia. Dipoi, analizzeremo la soluzione del caso concreto, mettendone in evidenza i punti critici.

## 2. Lineamenti generali delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione sono misure special-preventive<sup>4</sup>, applicabili, a vario titolo, a soggetti ritenuti socialmente pericolosi<sup>5</sup>, al fine di prevenire la commissione di reati da parte di essi<sup>6</sup>.

Sono dette, pertanto, misure *ante o praeter delictum*<sup>7</sup>, locuzione che ben descrive la caratteristica di indipendenza delle stesse rispetto al reato, la loro applicazione essendo subordinata all'esistenza di meri sospetti o indizi di pericolosità<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Mantovani, *Diritto penale*, Padova, 2015, p. 849.

<sup>5</sup> Sulla differente nozione di pericolosità sociale in materia di misure di prevenzione e di sicurezza, vedasi Cass. pen., ord. n. 895 del 25/10/1965, secondo cui “*La nozione di pericolosità per la sicurezza pubblica o per la moralità pubblica e indubbiamente quella di pericolosità sociale intesa nel senso lato e cioè comprendente da una parte il concetto della semplice immoralità non costituente reato e dall'altra la accertata predisposizione al delitto o la presupposta vita delittuosa di una persona che non sia raggiunta da prove di reità per un delitto. La pericolosità sociale, in relazione alle misure di sicurezza è sempre ancorata alla perpetrazione di un delitto cui si aggiunge la convinzione del legislatore o del giudice secondo i casi, della probabilità che il soggetto compia in futuro nuovi reati. La pericolosità, in relazione alle misure di prevenzione, prescinde, invece, dal punto di partenza del commesso delitto e si ricava dalla appartenenza stessa del soggetto alle categorie indicate dalla legge: tali categorie sono talvolta indicative di persone in cui la pericolosità è già insita, ovvia e dimostrata dalla legge stessa e tal'altra indicative di elementi che il giudice deve raccogliere e vagliare, con la più ampia discrezionalità per giungere a convincersi che il soggetto appartenga o non appartenga alle dette categorie*”.

<sup>6</sup> Garofoli, *Manuale di diritto penale*, XII, Roma, 2016, p. 1535 e ss.

<sup>7</sup> Mantovani, *Diritto penale*, cit., p. 849.

Nel tempo si sono avvicendate diverse fonti di disciplina delle misure di prevenzione, tra cui le leggi n. 1423 del 1956, n. 575 del 1965, n. 646 del 1982<sup>9</sup>: ne è conseguita un'importante stratificazione normativa<sup>10</sup>, alla quale il Legislatore ha tentato di dare organicità attraverso il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”.

L'intervento normativo, preceduto da vari provvedimenti del Governo in materia di sicurezza e di lotta alle mafie, si pone in linea con l'ormai consolidata convinzione secondo cui, per indebolire la criminalità organizzata, sempre più ramificata e presente nel tessuto sociale ed economico italiano, è necessario aggredirne i patrimoni, derivanti da qualsiasi attività, lecita o illecita che sia<sup>11</sup>.

La Dottrina si è spesso interrogata sulla legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, le quali non trovano copertura costituzionale esplicita<sup>12</sup>.

Secondo alcuni, infatti, si porrebbero in contrasto con il diritto alla libertà personale, che può essere limitato soltanto ai sensi degli articoli 13 e 25 Cost.<sup>13</sup>, così come con la presunzione di non colpevolezza vigente nel nostro Ordinamento, trattandosi di fattispecie basate sul sospetto o sull'indizio<sup>14</sup>; secondo altri<sup>15</sup>, invece, la legittimità delle misure di prevenzione deriverebbe dall'articolo 2 della Carta Costituzionale che, riconoscendo i diritti inviolabili dell'uomo, imporrebbe allo Stato di agire a loro tutela e ciò, ancor prima che vengano lesi<sup>16</sup>. In altri termini, se per lo Stato è doveroso punire i reati, sarà altresì doveroso prevenirne la commissione.

La Corte Costituzionale<sup>17</sup> ha avallato questa seconda conclusione, sostenendo che le misure di prevenzione sono da considerarsi conformi all'assetto costituzionale<sup>18</sup>

<sup>8</sup> Dolso, *Misure di prevenzione e Costituzione*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione*, Torino, 2006, 1-2 spiega che le misure di prevenzione “*consistono in provvedimenti variamente afflittivi che vengono di norma adottati nei confronti di persone che, pur non avendo, o non avendo ancora, commesso reati, sono considerate, sulla base di parametri di diversa consistenza, pericolose per la società*”.

<sup>9</sup> Stea, *Misure di prevenzione personali*, in *Il nuovo Codice antimafia*, Piacenza, 2018, p. 9 e ss..

<sup>10</sup> L'espressione è di Garofoli, in *Manuale di diritto penale*, cit., p. 1537.

<sup>11</sup> Garofoli, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 1538 e ss..

<sup>12</sup> Fiandaca, voce *Misure di prevenzione*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Torino, 1994, p. 111 e ss..

<sup>13</sup> Fiandaca Musco, *Diritto Penale. Parte Generale*, IV, Bologna, 2006, p. 853 e ss.; Padovani, *Diritto Penale. Parte Generale*, VIII, Milano, 2006, p. 348.

<sup>14</sup> Cfr. Canestrari, Cornacchia e De Simone, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Bologna, 2007, p. 881.

<sup>15</sup> Nuvolone, *Relazione Introduttiva*, in *Le misure di prevenzione*, Milano, 1975, p. 15.

<sup>16</sup> Mantovani, *Diritto penale*, cit., p. 852.

<sup>17</sup> Così Corte Cost., 20 giugno 1964, n. 68; Corte Cost., 7 luglio 2010, n. 282; Corte Cost., 18 maggio 2009, n. 161; Corte Cost., 8 marzo 1984, n. 66; Corte Cost., 20 aprile 1959, n. 27.

perché “*il principio di prevenzione e sicurezza sociale (...) affianca la repressione di ogni ordinamento, come esigenza e regola fondamentale*”<sup>19</sup>.

E con riferimento, poi, alle misure di prevenzione patrimoniali, le stesse, secondo la Consulta, sarebbero compatibili con il nostro sistema costituzionale perché, se è vero che, ai sensi degli artt. 41 e 42 Cost., lo Stato tutela la funzione sociale della proprietà privata, è pur vero che non può invocarsi alcuna tutela, se quella stessa proprietà derivi da attività illecite.

Quanto al presupposto della pericolosità sociale<sup>20</sup>, proprio di tutte<sup>21</sup> le misure di prevenzione<sup>22</sup>, senza troppo dilungarci, basterà qui ricordare che consegue ad un giudizio fondato su meri sospetti<sup>23</sup>, purché derivanti da fatti specifici<sup>24</sup>, in virtù dei quali l’Autorità ritiene probabile che il proposto ponga in essere condotte antisociali, per prevenire le quali è necessario un rigoroso controllo, sulla sua persona e/o sul patrimonio che gli sia, a qualunque titolo, riferibile.

Le misure di prevenzione si distinguono tra personali e patrimoniali<sup>25</sup> e, a seconda dei casi, possono essere irrogate non soltanto dall’Autorità Giudiziaria, ma anche dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Rispetto a tale ripartizione tipologica, l’art. 18 Cod. Antimafia prevede che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate anche *disgiuntamente*<sup>26</sup>.

<sup>18</sup> Canestrari, Cornacchia e De Simone, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, cit., p. 881.

<sup>19</sup> Corte Cost., 20 giugno 1964, n. 68.

<sup>20</sup> Sul presupposto della pericolosità sociale si consideri Cass. pen. n. 1918 del 29/04/1986: “*La pericolosità considerata dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 è quella sociale in senso lato; comprende, cioè, da una parte la semplice immoralità non costituente reato e dall'altra l'accertata predisposizione al delitto o la presunta vita delittuosa. Tale pericolosità si può ricavare legittimamente dall'esame della intera personalità del soggetto e da situazioni o fatti che giustificano sospetti e presunzioni, fondati su elementi obiettivi e fatti specifici ed accertati fra cui certamente possono essere compresi il tenore di vita, precedenti penali, denunce per reati non colposi, e comunque il complessivo "modus vivendi" del soggetto*”.

<sup>21</sup> La pericolosità sociale si atteggia in maniera differente, a seconda che si abbia a che fare con la misura di prevenzione personale o patrimoniale. Nel primo caso, infatti, rileva la pericolosità sociale *stricto sensu*, cioè della persona del proposto. Nel secondo caso, invece, rileva la pericolosità intrinseca dei beni collegabili al proposto.

<sup>22</sup> Si noti che per le misure di prevenzione patrimoniale non è più richiesta l’attualità della pericolosità sociale del proposto, potendo le stesse essere disposte anche in caso di morte dello stesso, sopraggiunta nel corso del procedimento.

<sup>23</sup> Cfr. Stea, *Misure di prevenzione personali*, cit., p. 11, secondo cui sono necessari “*semplici indizi, né gravi, precisi e concordanti (...). Insomma, qualcosa in più del mero sospetto (...). La differenza sostanziale tra il sospetto e l'indizio sta che il primo si presenta privo di qualsiasi referente di fatto, essendo sufficiente l'illazione o la mera presunzione, mentre il secondo deve vestire di elementi presi dalla realtà empirica*”.

<sup>24</sup> Padovani, *Diritto Penale*, cit., p. 351.

<sup>25</sup> Garofoli, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 1538 e ss..

<sup>26</sup> Cass. pen. 9517 del 07/02/2018: “*In tema di misure di prevenzione patrimoniale, al fine dell'applicazione del sequestro e della confisca, il preliminare giudizio incidentale di pericolosità generica, presupposto necessario della misura anche nel caso di applicazione*

### 3. Il sequestro preventivo e la competenza ad applicarlo.

Concentrando, adesso, la nostra attenzione esclusivamente sul sequestro preventivo<sup>27</sup> di cui all'art. 20 Cod. Antimafia, è da precisare che si tratta di una misura di prevenzione patrimoniale<sup>28</sup>, cautelare e preventiva, ontologicamente destinata a sfociare nella confisca. Quest'ultima, tuttavia, se non disposta entro un determinato termine di legge, rende il sequestro privo di efficacia, *ex art. 24 Cod. Antimafia*.

Quanto al procedimento applicativo, per quel che qui interessa, si evidenzia che l'organo titolare della proposta è - insieme ad altri<sup>29</sup>- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, *ex art. 17 Cod. Antimafia*.

Il sequestro preventivo ha ad oggetto i beni dei quali il proposto risulta *“poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”*<sup>30</sup>.

Presupposti<sup>31</sup> di applicazione della misura di prevenzione in esame sono, pertanto, a) il mero nesso di collegabilità tra i beni ed una qualsiasi attività illecita, b) la disponibilità di fatto, non anche di diritto, dei medesimi beni in capo al proposto, c) la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato o l'attività economica svolta.

La misura viene, se del caso, disposta con decreto motivato del Tribunale, anche nel corso del procedimento per l'applicazione della sorveglianza speciale e si attua nelle forme del sequestro conservativo civile.

Orbene, a proposito della determinazione del Tribunale competente a decidere sulla proposta di sequestro preventivo, è d'uopo richiamare due articoli, l'art. 24 e l'art. 5 Cod. Antimafia.

Ai sensi del comma terzo dell'art. 24, l.cit., *“Il sequestro e la confisca possono essere adottati (...) anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura*

---

*disgiunta, deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata a seguito della sentenza CEDU De Tommaso c. Italia”.*

<sup>27</sup> L'art. 16 Cod. Antimafia, nell'individuare i soggetti destinatari di tutte le misure di prevenzione patrimoniale, ivi compresi quelli del sequestro preventivo, rinvia agli elenchi di cui agli artt. 4 e 16 Cod. Antimafia.

<sup>28</sup> Metrangolo e Iurlaro, *Misure di prevenzione patrimoniali*, in *Il nuovo Codice antimafia*, Piacenza, 2018, p. 20 e ss..

<sup>29</sup> fr. art. 17 Cod. Antimafia che annovera, tra i soggetti legittimati alla proposta, anche il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Questore, il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.

<sup>30</sup> Cfr. art. 20 Cod. Antimafia.

<sup>31</sup> Cfr. Metrangolo, *Misure di prevenzione patrimoniali*, cit., p. 21 e ss..

*di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo”.*

Da un’attenta lettura della norma, si ricava che la stessa si occupa della peculiare e ormai frequente ipotesi in cui il medesimo soggetto, di già sottoposto a prevenzione personale, divenga altresì assoggettabile a prevenzione patrimoniale. Ebbene, sembra, in tal caso, che il Legislatore si preoccupi di garantire al prevenuto che il nuovo giudizio venga instaurato dinanzi allo stesso Giudice che abbia valutato la sua originaria pericolosità sociale.

La *ratio* della previsione, così intesa, non sarebbe affatto innovativa, atteso che già nell’art. 665 C.p.p. si rinviene il principio generale, seppur derogabile, in materia di esecuzione della pena, secondo cui il medesimo Giudice che ha deliberato il provvedimento di condanna rimane competente a conoscere della sua esecuzione.

La scelta del Legislatore potrebbe essere stata dettata, infatti, dalla convinzione che quel Giudice, anziché un altro, possa meglio valutare il condannato, in virtù del pregresso contatto tra i due. Ed allora, non dovrebbe stupire che, anche in materia di misure di prevenzione, si sia optato per un principio di unicità del Giudice, *lato sensu* intesa.

Ed anzi, a maggior ragione, la scelta legislativa potrebbe apparire giustificata in materia di misure di prevenzione, perché è proprio in quest’ambito che al Giudice è richiesto di effettuare un giudizio sulla pericolosità sociale del proposto la quale, non solo può variare nel tempo, ma, potendosi dedurre da meri sospetti o indizi, può rendere la valutazione del Giudice fondata, di fatto, esclusivamente sulla sua esperienza: tanto meglio, allora, che, in caso di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale, sia proprio il Giudice di tale misura a valutare la successiva richiesta di prevenzione patrimoniale.

L’art. 5 Cod. Antimafia, invece, collocato nel capo relativo alle *sole* misure di prevenzione personali, prevede oggi<sup>32</sup> che competente ad applicare la misura di prevenzione personale sia **“il tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora”** e, più specificamente, la sezione o il collegio specializzato per le misure di prevenzione, da istituire secondo quanto previsto dall’art. 7-bis, co 2-sexies, Ord.Giud<sup>33</sup>..

---

<sup>32</sup> L’art. 2 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato la versione originaria dell’art. 5, quarto comma Cod. Antimafia che così recitava: *“La proposta di cui al comma 1 è presentata al presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.”*

<sup>33</sup> Il comma 2-sexies dell’art. 7-bis, Ord.Giud. così recita: *“Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all’organico complessivo dell’ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell’ufficio i magistrati componenti delle*

In base alla collocazione topografica, nonché al tenore letterale della norma, sembrerebbe che l'art. 5 l.cit. disciplini la diversa ipotesi del proposto alla *sola* misura di prevenzione personale.

Sarebbe consequenziale, allora, inferire<sup>34</sup> che l'articolo 24, comma terzo Cod. Antimafia costituisca previsione speciale e derogatoria dell'articolo 5 l.cit..

Speciale perché, diversamente dall'articolo 5 l.cit., che detta la disciplina generale in materia di misure di prevenzione personali, il predetto articolo 24 Cod. Antimafia farebbe specifico riferimento alla misura preventiva patrimoniale disposta nei confronti di un soggetto già attinto da una misura di prevenzione personale, ammettendo, un'applicazione, per così dire, "slegata" delle due misure.

L'art. 24 l.cit. costituirebbe, poi, anche previsione derogatoria dell'art. 5 l.cit., in virtù della clausola eccezzuativa contenuta nell'*incipit* del primo comma dell'articolo 23 Cod. Antimafia. Tale articolo, infatti, nell'estendere l'ambito applicativo delle regole sul procedimento di applicazione delle misure preventive personali al procedimento di applicazione delle misure preventive patrimoniali, fa, da un lato, salva la possibilità "*che sia diversamente disposto*" e consente, dall'altro, in tanto l'estensione delle norme sulla prevenzione personale, "*in quanto compatibili*" con quelle sulla prevenzione patrimoniale.

Per porne in evidenza il carattere derogatorio, basterebbe, infatti, sottolineare che l'art. 24, terzo comma Cod. Antimafia dispone diversamente rispetto all'art. 5 Cod. Antimafia e che quest'ultimo fissa una regola certamente incompatibile con quella dettata dall'art. 24, terzo comma Cod. Antimafia.

Ebbene, è proprio l'evidenziato rapporto di specialità tra l'art. 24 e l'art. 5 Cod. Antimafia ad essere stato posto, dal Tribunale di Lecce, a fondamento della sua decisione.

#### **4. La soluzione del Tribunale di Lecce. Tra giustizia sostanziale e anomalia della procedura.**

Nell'affermare che la competenza territoriale spetti, nel caso *de quo*, al Tribunale di Brindisi, il Tribunale di Lecce, come anticipato, effettua un'esegesi dell'art 24, terzo comma Cod. Antimafia, mettendo in luce il rapporto di specialità tra lo stesso e l'art. 5 l.cit..

Applicando il criterio letterale, innanzitutto, desume la chiara volontà del Legislatore di fissare la competenza in capo al Giudice della pregressa misura di prevenzione personale.

---

*sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze."*

<sup>34</sup> In tal senso di esprimerà il Tribunale di Lecce nel Decreto in esame.

Pone in evidenza, poi, che, in mancanza di una disciplina transitoria, l'applicazione dei principi generali del *tempus regit actum* e della *perpetuatio jurisdictionis* condurrebbe, comunque, all'affermazione della competenza territoriale in capo al Tribunale di Brindisi, quale Giudice della prima misura di prevenzione, ancor più perché ancora in esecuzione, al momento della richiesta di sequestro preventivo.

Il Tribunale di Lecce passa, poi, ad un'interpretazione sistematica delle norme sulla competenza, mettendo in rilievo che anche l'art. 11 Cod. Antimafia, attribuisce al Tribunale - e non alla Corte d'Appello - il potere di revocare *ex tunc* la misura di prevenzione in caso di rivalutazione, ad opera del medesimo Giudice, dell'originaria pericolosità sociale del prevenuto e ciò, anche in pendenza di gravame, ex art. 665 c.p.p..

Ancora, pone mente al fatto che, condividendo l'orientamento del Tribunale di Brindisi, sarebbe consentito, anche al Tribunale di Lecce, effettuare la valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto, su cui già si sia espresso il Tribunale di Brindisi, con il rischio di creare un insanabile contrasto tra giudicati.

Dopo questa premessa di ampio respiro, il Tribunale di Lecce procede a confutare, uno ad uno, gli argomenti che il Tribunale di Brindisi offre a sostegno della tesi contraria alla sua competenza territoriale nel caso *de quo*.

Innanzitutto, per il Tribunale di Brindisi, ferma la competenza così come determinata dall'art. 5 l. cit. (*id est*: competenza del Tribunale distrettuale), l'art. 24, terzo comma Cod. Antimafia detterebbe esclusivamente *i criteri di ripartizione interna* della competenza, ossia tra le sezioni o i collegi del Tribunale distrettuale. A conforto di ciò, richiama l'art. 7-*bis* Ord.Giud. che, nel prevedere l'istituzione di sezioni o di collegi che trattino "*in via esclusiva*" i procedimenti di prevenzione, mirerebbe all'alleggerimento, fino alla successiva eliminazione, del carico di lavoro dei Tribunali circondariali, con conseguente trasferimento della competenza in materia di misure di prevenzione in capo a quelli distrettuali. Se così non fosse, aggiunge il Tribunale di Brindisi, "*la competenza del Tribunale circondariale permarrrebbe per molti anni ancora...con conseguente competenza residuale in capo al Tribunale distrettuale costretto ad occuparsi solo delle proposte di applicazione di misure di prevenzione avanzate per la prima volta nei confronti di un soggetto*"<sup>35</sup>.

Lettura, quella dell'art. 24 Cod. Antimafia, a parere del Tribunale Leccese, non solo contraria alla formulazione letterale della norma, ma anche oggetto di un'applicazione "schizofrenica", perché a tratti troppo elastica, a tratti, incomprensibilmente, troppo rigida<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Così al motivo n. 5), pagina 12, del Decreto in commento.

<sup>36</sup> Secondo il Tribunale Leccese, l'applicazione schizofrenica della norma, sì come interpretata da Brindisi, porterebbe a situazioni di questo tipo: nel caso di destinatario di misura di prevenzione personale che cambi successivamente luogo di residenza, competente per la nuova misura patrimoniale sarebbe il Tribunale del distretto della nuova residenza; nel caso, invece, del medesimo soggetto che non cambi luogo di residenza, si pretenderebbe che ad occuparsi della nuova proposta di prevenzione patrimoniale fosse non

Né esatta, secondo il Tribunale di Lecce, risulta essere l'individuazione della *ratio* dell'art. 7-bis Ord. Giud., ossia la realizzazione di un alleggerimento del carico di lavoro presso i Tribunali circondariali, atteso che, da un lato, la competenza dei Tribunali circondariali rimarrebbe comunque ferma per gli incidenti relativi alle misure di prevenzione già applicate, in assenza di una disciplina transitoria, capace di evitare tale effetto; dall'altro perché, seguendo l'interpretazione di Lecce, la competenza del Tribunale distrettuale sarebbe tutt'altro che residuale, anche perché destinata, in futuro, ad essere assoluta e totale.

Ancora, secondo l'interpretazione Brindisina, la possibilità di applicare disgiuntamente le misure di prevenzione personali e patrimoniali, le differenze sussistenti tra di esse, nonché le autonome valutazioni loro sottese sarebbero tutti indici del fatto che non vi sia alcuna ragione per cristallizzare la competenza ad applicare la seconda misura in capo al Giudice che abbia applicato la prima. Tesi questa che, invece, a detta del Tribunale di Lecce, sottrarrebbe *contra legem* operatività all'art. 24, terzo comma Cod. Antimafia.

Ne viene che, mentre l'interpretazione adottata dal Tribunale di Brindisi sembrerebbe svuotare di significato e di utilità l'art. 24, terzo comma Cod. Antimafia, quella di Lecce sarebbe volta a riempire di senso la norma: appare perciò opportuno, secondo il Tribunale Leccese, conformarvisi, in base al criterio interpretativo secondo cui, tra due possibili interpretazioni, occorre seguire quella che abbia un significato, anziché quella che non ne abbia alcuno.

Dipoi, per sostenere la tesi della sua incompetenza, il Tribunale di Brindisi richiama anche l'art. 36, secondo comma l. 161/2017<sup>37</sup> che, a suo dire, detterebbe una disciplina transitoria del riparto di competenza tra Tribunali circondariale e distrettuale. Per il Tribunale di Lecce, invece, si tratterebbe soltanto della disciplina del riparto di competenza tra Tribunali distrettuali, per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della novella<sup>38</sup>.

Infine, a conforto della sua interpretazione, il Tribunale di Brindisi richiama il contenuto dei lavori parlamentari sulla proposta di riforma del Codice Antimafia,

---

solo lo stesso Tribunale, bensì, addirittura, il medesimo collegio o sezione dello stesso che già si sia occupato del prevenuto.

<sup>37</sup> Ex art. 36, secondo comma l. 161/2017 “*Le modifiche all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge*”.

<sup>38</sup> Tant'è che, prosegue il Giudice Leccese, la norma in questione si limiterebbe a precisare che, se a tale data è già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione, l'eccezione di incompetenza è preclusa; se invece alla medesima data, il procedimento abbia già superato la fase della prima udienza, è consentita una sorta di rimessione in termini, potendo le parti sollevare l'eccezione di incompetenza nell'udienza immediatamente successiva.

alludendo all'intenzione del Legislatore di istituire una sorta di competenza funzionale del Tribunale distrettuale, mediante l'individuazione di sezioni e collegi all'uopo specializzati. Sul punto il Tribunale di Lecce conferma l'intento del Legislatore, così come desunto dal Giudice Brindisino, ma trova tale argomentazione del tutto inconferente per la soluzione del caso concreto, evidenziando, tra l'altro, che alla data della decisione, nel Tribunale di Lecce non esistono ancora sezioni o collegi specializzati in misure di prevenzione.

Come anticipato, dopo aver argomentato circa la sua incompetenza territoriale e circa la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, nonché avendo rilevato l'errore commesso da quest'ultimo Giudice che, investito in seconda battuta della proposta del P.M., anziché sollevare rituale conflitto di competenza, ha restituito gli atti al medesimo, affinché incardinasse il procedimento nella sede Leccese, il Tribunale di Lecce ritiene di doversi comunque pronunciare sulla richiesta di sequestro preventivo. Per giustificare il suo potere, l'Ufficio Leccese ricorre all'art. 7<sup>39</sup> co.10 quater Cod. Antimafia, probabilmente, forzando la lettera della legge.

---

<sup>39</sup> Ex art. 7 Cod. Antimafia “1.Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 2.Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. 3.Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 4.L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis , commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei. 4-bis.Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue. 5.L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore. 6.Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere. 7.Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità. 8.Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis , comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 9.Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale. 10.Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 10-bis.Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo

Infatti, il predetto comma richiama, a sua volta, il comma precedente che stabilisce che, se il Tribunale ritiene di essere incompetente, è tenuto a dichiararlo con decreto ed a rimettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

Ora, è indiscutibile che l'ipotesi *de qua* attiene alla dichiarazione di incompetenza del primo Giudice adito, tenuto ad indicare il diverso Giudice competente, da adire in seconda battuta.

Ebbene, ai sensi del comma 10 quater l.cit., il sequestro disposto dal Giudice dichiaratosi incompetente ai sensi dell'art. 7, comma 10 ter l.cit. perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che dichiara l'incompetenza, il Giudice competente non emette un nuovo decreto di sequestro, a mo' di convalida del precedente.

La norma ricalca quanto previsto in sede di misure cautelari dall'art. 27 C.p.p., secondo cui *“Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321”*.

Tanto l'art. 7 Cod. Antimafia quanto l'art. 27 C.p.p. prevedono, pertanto, un procedimento di questo tipo: per l'urgenza del caso, è eccezionalmente e provvisoriamente consentito al Giudice incompetente disporre la misura di prevenzione o la misura cautelare; tuttavia, il Giudice della misura, non appena riscontrata la sua incompetenza, deve immediatamente indicare il Giudice competente, cosicché questi provveda, se del caso, a renderla valida *ex tunc*.

Si presuppone, però, che se tale Giudice indicato come competente si ritenga, a sua volta, incompetente, egli debba necessariamente sollevare conflitto di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.

---

*l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. 10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5. 10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. 10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali. 10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. 10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. 10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.”*

Ciò che desta stupore nel caso *de quo*, allora, è la circostanza che, in virtù dell'urgenza, la misura del sequestro preventivo venga disposta, eccezionalmente e provvisoriamente, non dal Tribunale di Brindisi, sebbene dichiaratosi incompetente, ossia dal secondo giudice adito dal P.M.; bensì dal Tribunale di Lecce, ovvero dal primo giudice adito, dichiaratosi incompetente per la seconda volta.

In altri termini, il Tribunale di Lecce utilizza un espediente di tal fatta: fingendo di non essere stato adito per primo, si comporta come il Giudice adito per secondo, in quanto indicato erroneamente quale Giudice competente dal Tribunale di Brindisi. Ora, se da un punto di vista sostanziale, l'Ufficio Leccese ha, condivisibilmente, utilizzato la norma appena citata per evitare i danni connessi allo scorrere del tempo, questa scelta non può che apparire forzata e anomala, nella misura in cui, non avendo il Tribunale di Brindisi sollevato conflitto di competenza, il Tribunale di Lecce ha ritenuto di dover, comunque, disporre il sequestro, come se in quell'occasione fosse stato adito per la prima volta, salvo poi sollevare - esso stesso - conflitto di competenza.

Ed invero, ritenuti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti della pericolosità sociale del proposto al momento dell'acquisizione dei beni *sequestrandi*, della sproporzione fra i redditi dichiarati ed il patrimonio posseduto o riconducibile al proposto, come pure il *periculum in mora*, il Tribunale di Lecce ha disposto il sequestro preventivo, ex art. 20 Cod. Antimafia, precisando che, una volta avvenuto, gli atti sarebbero stati rimessi alla Corte di Cassazione per risolvere il conflitto negativo di competenza, specificando che il termine dei venti giorni, trascorsi inutilmente i quali, in assenza di un nuovo decreto del Giudice indicato come competente, il sequestro avrebbe perso efficacia, sarebbero decorsi dalla comunicazione ai Giudici in conflitto della sentenza della Corte di Cassazione, risolutiva dello stesso.

Ebbene, con sentenza n. 50031 del 21.09.2018, la Corte di Cassazione ha risolto il conflitto negativo, attribuendo la competenza al Tribunale di Brindisi.

La Corte non ha, in verità, accennato all'espedito utilizzato dal Tribunale di Lecce, per sollevare conflitto di competenza, ma si è soltanto limitata a condividere le ragioni del Giudice Leccese.

In particolare, ha aderito all'interpretazione dell'art. 24, terzo comma Cod. Antimafia quale norma speciale e derogatoria dell'art. 5 l.cit.; ha, poi, sentito l'esigenza di specificare che, in mancanza di una disciplina transitoria sul punto, è necessario fare uso dei principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, di cui all'art 12 disp. prel. Cod. Civ., con particolare riferimento al principio del *tempus regit actum*, secondo cui "*una legge posteriore al compimento di un atto (fedele al modello legale vigente alla data della sua venuta in essere) non può travolgere la validità ed efficacia dell'atto medesimo*"<sup>40</sup>. Con la

---

<sup>40</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez I, n. 50031 del 21.09.2018, p. 4.

conseguenza che, nel caso *de quo*, deve ritenersi ferma la competenza del Tribunale di Brindisi, in quanto già pronunziatosi sul tema della pericolosità.

Invero, *“nel periodo intercorso tra l'applicazione di misura personale e il deposito della richiesta di misura patrimoniale è entrata in vigore la legge n.161 del 2017, con disposizioni che hanno interessato, come si è detto, il testo dell'art. 5 co.4 ma non quello dell'art. 24 co.3 del d.lgs. n.159 del 2011, rimasto invariato. E' rimasta, pertanto, ferma l'attribuzione di competenza, per il caso qui considerato, in favore dello stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale.”*<sup>41</sup>

La Corte ha, poi, ad evidenziato le ragioni storiche che portarono il Legislatore a connotare del carattere di specialità la norma di cui all'art. 24 l.cit., da rintracciare nella volontà di attribuire una sorta di competenza funzionale al medesimo tribunale, già pronunziatosi sulla pericolosità soggettiva e chiamato a valutare, in un secondo momento, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della successiva misura patrimoniale.

A parere della Corte, la circostanza che, nonostante le intervenute riforme, la specialità dell'art. 24 l.cit. sia stata conservata, deve indurre a pensare *“che il collegamento logico e funzionale tra una prima decisione applicativa, limitata alla verifica della sussistenza della pericolosità tipica e una seconda decisione con natura esclusivamente patrimoniale, è stato ritenuto un valore tuttora meritevole di considerazione, in un contesto sistematico che pur conosce l'istituto della confisca disgiunta per pericolosità 'non più sussistente al momento della domanda' (art. 18 co.1 d.lgs. n.159)”*<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez I, n. 50031 del 21.09.2018, p. 4.

<sup>42</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez I, n. 50031 del 21.09.2018, p. 5.